



BIBLIOTECA  
COMUNALE  
DI TRENTO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI TRENTO  
Dipartimento di Lettere e Filosofia



FONDAZIONE  
**CARITRO**  
CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO

TRENTO (PRINCIPATO VESCOVILE), *Statuto, et riforma delle tasse per le sette Pieve della Giudicaria: con aggiunta delle ferie. Concesse clementissimamente dall'eccellentiss. & reverendiss. sig. sig. Carlo Emmanuel Madrutio vescovo, et prencipe di Trento, o &c. signor, & patron clementissimo. Stampato nuovamente, e ricorretto l'anno 1658, Trento, Carlo Zanetti, 1658.*

Esemplare digitalizzato:

Trento, Biblioteca comunale, T I b 25

LINK: <https://bdt.bibcom.trento.it/196>

[BDT – BIBLIOTECA DIGITALE TARENTINA](#)

progetto STABAT – *Stampe antiche Biblioteca comunale di Trento*



COMUNE DI TRENTO



STABAT – *Stampe antiche della Biblioteca comunale di Trento* è un progetto concluso, cofinanziato dalla Fondazione Caritro (“Bando Archivi 2014”), dalla Biblioteca comunale di Trento e dal Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento; gli altri partner del progetto sono la Soprintendenza per i beni storico-artistici, librari e archivistici della Provincia Autonoma di Trento e l’University of St Andrews, School of History, USTC – Universal Short Title Catalogue. All’interno di Stabat sono state digitalizzate e descritte tutte le edizioni stampate in Trentino nei secoli XV-XVII che si conservano presso la Biblioteca e l’Archivio storico del Comune di Trento. Ogni digitalizzazione è accompagnata da una descrizione della stampa; tutto il materiale è liberamente consultabile sulla *Biblioteca Digitale Trentina* (<http://bdt.bibcom.trento.it/>).

In questo file le immagini hanno avuto in trattamento OCR e pertanto si possono fare ricerche testuali; le immagini presenti sul sito, dove si può trovare una descrizione completa dell’edizione, hanno invece una qualità maggiore.

Le immagini presenti nella *Biblioteca Digitale Trentina* sono rilasciate con licenza di Pubblico dominio, il presente PDF è distribuito con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 3.0.

STABAT – *Stampe antiche della Biblioteca comunale di Trento* is a project that was successfully concluded thanks to the support of a group of partners, namely the Caritro Foundation (“Bando Archivi 2014”), Trent Civic Library, the Department of Humanities of the University of Trento, as well as the Superintendence for Architectural, Landscape, Historical, Artistic and Ethno-anthropological Heritage for the Province of Trento and the University of St Andrews, School of History, USTC – Universal Short Title Catalogue. All the editions belonging to the Library and the Civic Historical Archive that were printed in Trentino during the XV-XVII centuries have been digitised and described. As a result, each digital copy is accompanied by a record with specific data regarding the printed book, and is freely available to be consulted on *Biblioteca Digitale Trentina* (<http://bdt.bibcom.trento.it/>).

The images belonging to this file are OCR-converted, hence the text of this edition can be electronically searched. The images available on the website, on the contrary, have a higher resolution and are accompanied by a complete description of the edition.

The images available on the *Biblioteca Digitale Trentina* are public domain files; this PDF is available under the Creative Commons Attribution – Non-commercial – No Derivative Works 3.0 License.



**STATVTO**  
**ET RIFORMA DELLE TASSE**  
Per le sette Pieue della Giudicaria : con ag-  
giunta delle Ferie.

CONCESSE CLEMENTISSIMAMENTE

*Dall' Eccellentiss. & Reuerendiss. Sig. Sig.*

**CARLO EMMANVEL**  
**MADRVTIO**  
**VESCOVO, ET PRINCIPE**  
**DI TRENTO, O & C.**

Signor, & Patron Clementissimo.

*Stampato nuouamente, & ricorretto l' Anno 1658.*



IN TRENTO, Nella Stampa Episc. del Zanetti.

A 2

CARO.

STAVT  
ET KIPOM'S DELLH TASSB  
1771

CONSTITUTIONS  
CARLO EMMANUEL  
MADRID  
1764

1520  
1521  
1522  
1523  
1524  
1525  
1526

1527  
1528  
1529

1530  
1531  
1532

IN FINE

# RIFORMA DELLE TASSE

Per le Giudicarie, concessa l'Anno 1656.

Eccellentiss. & Reuerendiss. Prencipe, Sig. Sig. Patron Nostro Clementiss.



**I** molti, & grandi abusi introdotti in questa Giurisdictione, tanto da' Signori Giudici, altri Signori Foresti, & Officiali, quanto da altre persone, in materia de concorsi, tasse, mercantie, & altri affari; ci fecero ricorrere dalla buona gratia, resta Giustitia, e Clemenza di Vostra Eccellenza Reuerendiss. per hauerne Gratiofa prouisione, & ottenesimo Gratiofo rescritto di douer presentare vnataffa, & altri nostri aggrauij, & hauendo perciò fatto mettere in iscritto le nostre propositioni da persona a Noi confidata, & anco deputato li SS. Masaro, e Cancelliere, per recuire ad ottenerne la Gratiofa confirmatione in nome di queste sette Pieue: Consideriamo, che Vostra Eccell. Reuerendiss. prima di farci la gratia, vorrà deputare persona per vedere, sentire, e considerare le nostre proposte, che sono sempre rimesse ad ogni più giuisto parere, e consiglio.

Laonde prima di mandare gli da Noi eletti, supplichiamo Vostra Eccell. Reuerend. a restare Gratiofamente seruita di stabilire il soggetto, a Lei ben parso, con il tempo preciso, che doueranno portarsi a cotesa volta li sudetti SS. da Noi eletti, per non incomodare l' Eccell. Sua, & Clariss. Sig. Deputato a quest' effetto fuor di tempo, per scibiffare le spese a Noi, & accio il viaggio non rie scibi in danno: con che attendendo la Clement. Gratia di V. E. Reuerendiss. a quella facciamo profundiss. riuerenz.

Di Vostra Eccell. Reuerendiss.

Redelss. Sudditi, & Deuotiss. Scrui. li Sindici delle sette Pieue delle Giudicarie, Cioè.

Angelo Agostini Sindico della Pieue di Bon.  
Paul Zambon Sindico di Thione.  
Zuan Castellan Sindico di Preuore.  
Nicolò Compostella Sindico di Rendena.  
Domenico Parisi Sindico di Lomasso.  
Eleuterio Frerotto Sindico del Bleggio.  
Giacomo Coradi, & Gio: Valetto. { Sindici del Banale.

Deputatur Nob. D. Comm. Stenici ad effectum de quo in precibus.

Sig. die 5. Nouemb. 1655.

Io. Grafs. Sec.

Attento numero, & qualitate Capitularum per supp. exhibitorum, maturam consultationem exigentium, eadem per Nobb. DD. Consiliariorum exalte perpendantur, & superindò statuatur, quod publicè utilitati consentaneum visum fuerit, interea verò qua legibus municipalibus sunt uniformia, & in illis expressa, seruentur, & Nob. & Excell. Locumt. Stenici eadem seruari opportunis iuris remedijs omnino curet, quocunque abusu, & corruptela incontrarium non obstante.

Sig. die 22. Nouemb. 1655.

Io. Grafs. Sec.

A

CARO.

CAROLVS EMMANVEL MADRVTVS  
Dei Gratia Episcopus Princepsque  
Tridenti, &c.



*NOTVM facimus tenore presentium, quod constituti coram Nobis si-  
deles nostri Dilecti, Honorabilis Carolus Lutti, & Notarius Ste-  
phanus Chiappanus, ille noster pro tempore Iudicarium Mas-  
sarius, ille vero officij criminalis Stenici Cancellarius, tanquam  
Nuntij, seu commissi ab hominibus septem Plebium dd. Iudicari-  
arum specialiter constituti, Nobis Generaliter exposuerunt ad re-  
mouendos quosuis excessus, pro communi Iudicariensium subdito-  
rum nostrorum beneficio, de omnium Syndicorum voto, & consensu sequentia erecta  
fuisse capitula, modicamen, siue taxam mercedum ius dicentium, Procuratorum, Nota-  
riorum, & Officialium, tam in civilibus, quam criminalibus concernentia, deuotè  
propterea supplicando, vt ea, autoritate nostra approbare, & confirmare gratiose  
dignaremur, quorum quidem capitulorum tenor sequitur de verbo ad verbum.*

Tassa alli Vicarij .

**N**elli concorsi, libeni de' quali In estimo arriuanò à ragn. 400. ò più  
in qualunque quantità, compreso il Decreto di Cura, quello sopra  
l' Inuentario, liberatione di Curatore, & altri soliti, habbino per honora-  
rio dell' heredità, e non più, che troni nonanta.

Quando li beni sono di ragn. 200. e più, mà non ascendono alli ragn. 400.  
habbino tr. 45. meno poi se li beni sono di minor somma di ragn. 200.  
à raggion di cinque per cento.

Che dall' heredità del concorso non possino pretender altro, ne meno da  
concorrenti ancorche Forestieri, quali vengono dichiarati legitimi Credi-  
ditori nella sentenza del concorso.

Se poi li Concorrenti Forestieri venissero nella sentenza del concorso con-  
dannati in parte, ò in tutto, quelli proportionatamente alla condanna,  
debbino pagare la metà dell' honorario, cioè sino tr. 45. poichel' altra  
metà l' hanno nelli beni del concorso.

Potendo anco da parte farsi pagare li eslami di Testemonij, in raggion di  
mezzo tron per ogni carta scritta, ouero per cadaun Testimonio troni 1.  
tanto nelli concorsi, quanto in altre cause; ecceuate le cause criminali,  
nelle quali si deui offeruar il statuto cap. 119. lib. 3.

Per qualunque viaggio, e giornata, legitimamente fatta fuori del luego del-  
la solita Residenza de' Vicarij, ad istanza delle parti, per qualunque cau-  
sa, oltre la cibaria, habbino troni sette, e mezzo.

Per qualunque Decreto sopra vendite de' Pupilli, minori, ò Donne maritate, sopra rendite de' conti de' Pupilli, ò minori, sopra instrumeti di Cura, & instrumeti ex officio contumaciali di beni stabili, per cadauno tronno vno: con questo però, che li Pupilli, minori, e Donne maritate non siano grauati contro la dispositione del Statuto cap. 5. lib. 1. e questa tassa sij oltre le mercedi della giornata, quando li Vicarij interuenti fossero à conti de' Pupilli, ò minori, ouero fossero chiamati in altre Terre, ò Ville douendosi regular la mercede della giornata, ò viaggio, conforme al tempo, che spenderanno, in ragione d'vn tollero per giornata.

Per ogni Decreto sopra la confirmatione di Tutore Testamentario, tronni 2. e sopra le altre tutele tronni tre.

Et occorendo rinouar li medemi Tutori la metà solo di quello che qui sopra proxime. respectiuè s'è detto.

Per qualunque giuramento diffinitiuo, supletorio, ò purgatorio tronni 1. Mà per altri giuramenti di calumnia, ò sopra positioni, che non possino pretendere cos'alcuna.

Per le tenute contumaciali habbino il cinque per cento, sino alli troni 90. e non più, quando il credito eccede paoli cinque, & essendo di minor summa, non possino pretendere cos'alcuna; e non possano li Vicarij conceder tali tenute, se non nelli giorni ordinarij dell'audienza, nel fine di quella, e non la precedente citatione delli contumaci, li quali doueranno anco con alta voce d'vn'Officiale esser chiamati, & proclamati, auanti segui l'atto della concessione d'essa tenuta, con dichiarazione, che se poi in quella medema causa occorresse confirmar, ò rilasciar altra tenuta, non debbi esser pagato altro salario, bastando vna sportolata sola.

Per la sottoscrizione de' sequestri, mezzo tronno per cadauno; quando poi occorresse far sentenza, habbino il cinque per cento, sino alli tronni nonanta e non più.

E che nel rimanente non possano pretendere, ne hauer sportole ne honorarij, sotto qual si voglia pretesto, ne recognitione de' fauche, ne effecutioni di forte: saluo che da Forastieri come sopra.

Che non possino tenir termine, solo vn giorno alla settimana, in Stenico, & respectiuamente à Tione, sotto pena di nullità di qualunque atti, e decreti, se non con consenso delle parti, & in cause summarie, ne meno possino conceder effecutioni ancorche summarie, se prima non saranno citati li Debitori.

Che debbino spedire, terminare & diffinire li liti, e cause d'ogni sorte, in sei, ò sette termini al più, conforme al tenore delli priuileggi d'esse Giudicarie.

Che debbino offeruare li Statuti, Priuileggi, e Constitutioni, ne immilchiarli direttamente, ne indirettamente nel criminale, col condannar, maggior summa, che vn ragnese; mà trattandosi di condannare maggior summa, debbino mandar li atti con le parti dell'officio criminale, ac-

6  
ciò, seruatis de iure seruandis, facci Giustitia.  
Che conforme la passata consuetudine debbino à richiesta d'vna delle parti,  
rimandar le cause descritte nel lib. de Syndicis cap. 1. alli Sindici, acciò  
summariamente le decidino come commando deito Stat. nel cittato cap,

### Rispetto alli Auuocatti, e Defensori.

**P**Er qualunque patrocinio, habbino il cinque per cento, sino alli troni  
nonanta, e non più; quando non vi foise conuentione, e reconuentione  
insieme, nel qual caso, per vna, e per l'altra possono hauere il cinque per  
cento sino à detta summa de ragnesi 20. per cadauna; con questo però,  
che facino scritture, soliti termini, e necessarii, positioni, capitoli, interro-  
gatorij, & altro che occorressè; e che sij nata sentenza, mentre dette posi-  
tioni, e depositions siano stimate necessarie dall'arbitrio del Giudice, dal  
quale se veranno giudicate superflue, e men necessarie, s'intendi ristretto  
il salario ad vn terzo, come se fossero presentate semplicemente scritture,  
& instrumenti.

E non facendo positioni, e capitoli, habbino solo il terzo del cinque per  
cento, e meno, conforme la qualità della causa, e fatica.

Quando poi non è finita la lite, che possano hauere, doue è seguita la conte-  
stazione di quella, la quarta parte, e fatta la conclusione la metà di dette  
mercedi sopra ordinate.

Il che tutto s'intendi nelle cause principali in prima istanza. Nelle appellati-  
oni poi possano hauere solo la metà, se sarà l'istesso Auuocato, che patro-  
cinio in prima istanza; e se sarà vn altro, habbino due terzi di dette mercedi.  
Nelle cause, doue non si può considerare quantità, e c'hanno tratto successi-  
uo habbino per patrocinio troni quaranta cinque, mentre vi siano le  
conditioni sopra espresse, e che sijno di consideratione rileuante, e meno  
conforme la qualità delle cause, aggrauandosi nel tassarle la consienza  
di chi le tassa.

Nelle cause effecutiue la metà delle mercedi sudette.

Per vn termine solo, ch'occoreffe fare ad istanza di qualche persona in  
Castello, habbino troni 1. & hauanti li Vicarij gazette 7. e mezza, quando  
non segui contestationi di lite, ouero non habbino fatto libello, e scrit-  
ture precedenti, ò patrocinata la causa, nelli qualli casi si douerà stare alla  
sopra dichiarata tassa.

Nelle cause eriminali, doue si tratta de vita Hominis, troni 45.

Per altre cause corporali, troni 27.

Per altri criminali, ò parole ingiuriöse, e per cause di turbato possesso, doue, si  
fà processo, ragnesi 3. e niente più possono hauere, ma ben si meno con-  
forme la qualità del processo, e fatica, in arbitrio del Giudice.

E per altre cause, doue venisse da proclami imposta pena pecuniaria, hab-  
bino il cinque per cento, come nelle cause ciuili, e meno ad arbitrio del  
Giudice, vt supra prox.

Per cadauna giornata fatta à posta, & à richiesta delle parti in giorno straordinario da quello del audienza, oltre la cibaria, e mercede sopra espressa possano hauere troni sette, e mezzo, e quando non fosse spesa tutta la giornata, ò che l'istesso giorno l'Auvocato hauesse patrocinato per più persone, possi hauere sollo alla rata del tempo, e da tutti li sudetti vna sol giornata, e mercede di quella proportionatamente conleguire, cioè vntaler fra tutti, oltre detta cibaria, & mercede della fatica.

Per allegationi, quando saranno giudicate necessarie, e sostantiali, e che saranno ricercate à farle, e non altrimenti per ognicarta, continente le lettere, e linee come nel Statuto lib. 1. cap. 149. mezzo taler, e meno conforme parerà al Giudice, e caso che venghino fatte allegationi superflue, ouero senza esser ricercate da clietoli, nõ possono li Auuocati pretèder cosa alcuna. Che vertendo lite di qualche Villa, ò Comunità non debbano più di due comparer in giudicio per cadauna parte, per schifare le molte spese, sotto pena di perder le mercedi.

Quanto alli Notari.

**P**er mercede d'instromento di compra semplice, e di cosa semplice con le clausule consuete, sino alla summa de ragnesi 100. due pauoli in ragione di gazzette 9. per cadauno.

Dalli ragnesi 10. sino à 20. due pauoli, e mezzo.

Dalli ragnesi 20. sino à ragnesi 50. pauoli tre.

Dalli ragnesi 50. inclusiue, sino a ragnesi 100. pauoli 5. e poi per cadauno centenaro di ragnesi, pauoli vno, oltre detti pauoli 5. sino alla summa de ragnesi 600. e se passaranno ragnesi 600. habbino per mercede pauoli 40. cioè ragnesi 8. e non più s'è d'vna sol cosa, sij quanta summa si voglia.

Trattandosi poi di più cose nell'instromento, per ciascuna d'esse, oltre la detta mercede carentani 4. cioè à ragione de carentani 2. per pauolo.

E se à detti instrumeti s'interpone il decreto del Giudice, e consenso de Parenti, oltre il sopradetto salario, pauoli vno.

Et anco quando in simili instrumeti di compra, ò vendita, vi sarà patto di retrovendita, ò altri sostantiali rileuanti, per cadauno oltre detta mercede, si tassa ancora vn pauolo.

Mà quando per detti patti, à richiesta de contrahenti, si facesse vn'instromento particolare di per se, habbi il Notaro la metà della mercede di quello che se detto delli instrumeti di compra, sino alla summa de ragnesi 4. cioè pauoli 20. e non più.

Per instrumeti di cessioni, permuta, dationi in pagamento, e diuisione, si faccia come nella compra detta di sopra.

Per instrumeti di locationi, perpetuali semplici, senza rifiuta, ò anco duplicate pauoli 4.

E se vi sarà il patto di rifiuta, oltre la detta mercede, pauoli vno.

E se la detta locatione hauerà più di tre cose, per ciascuna d'esse si paghino carent-

8  
carantani due oltre le dette lire cinque, siano con rifiuta, o senza.

Per instrumento di locatione temporale, semplice sino di tre cose pauoli due, e mezzo, e se sarà di più cose, che tre, due carantani per cadauna.

Per instrumento di focceda, sia di qualunque summa, con qualsiuoglia clausula consueta, o non consueta, 2. pauoli; e per instrumento di società s' offerui la tassa statutaria, conforme alli instrumenti di compra, & vendita.

Per instrumento di dote, sino a ragnesi trenta, e con la donatione propter nuptias, due pauoli, e mezzo.

Se la summa eccederà ragnesi trenta per ogni ragnesi vinti mezzo paulo, e mezzo per la contradote, sino alla detta summa de pauoli quaranta, & non più, & conforme alla dispositione statutaria.

E quando il Notaro fosse chiamato fuori della sua Villa, o Terra, potrà anco, o far patto del viaggio, o farsi far la tassa dal Giudice, all' arbitrio del quale si rimette.

Per instrumento di pace, è fine s' offerui la tassa, come nelli instrumenti di compra, o vendita; eccettuato, che se la pace, e fine, si farà nell' istesso instrumento di dote, il Notaro habbia la metà di quello, che hauerebbe secondo la tassa delle compre, e vendite.

Per instrumento di donatione inter viuos semplicemente fatte a successori ab intestato, sino a ragnesi cinquanta, pauoli tre.

Dalli ragnesi cinquanta, sino a cento, pauoli cinque.

E da indi in sù, per ciascun centenaro de ragnesi pauoli vno, sino a detta summa de ragnesi otto, e non più.

E quando simil donatione inter viuos venisse fatta ad estranei, che non succederebbero ab intestato, il Notaro possi hauere duplicata mercede.

Per instrumento d' impresto, o di credito sino a ragnesi 20. pauoli 1. e mezzo. Se poi tale instrumento fosse con patti pauoli due.

E se faranno di maggior summa, d' indi in sù, per ogni centenaro de ragnesi mezzo paulo, oltre detta mercede, sino a ragnesi quattro, e non più.

E l' istesso s' offerui per instrumento di deposito, delegazione, indemnità, o pagamento di debito.

Per instrumento di procura semplice, vn paulo, e mezzo.

E se con clausule non così generali, pauli due, e mezzo.

E se con clausule generali pauli tre.

E se sarà procura generalissima pauli cinque.

Per instrumento di compromesso sino alla summa de ragnesi cento inclusuè pauli tre.

E se sarà di maggior summa per ogni centenaro di ragnesi, mezzo paulo sino alla detta summa de pauli quaranta, e non più.

Per instrumento di transatione semplice, sino alla summa de ragnesi cento inclusuè, pauli cinque.

E se sarà di maggior summa, per ogni centenaro de ragnesi, mezzo paulo sino a pauli quaranta, e non più.

Auuertendo però, che le summe contenute nella transazione faranno  
 quali, anco li transigenti paghino detta mercede, più, e meno pr  
 ornatamente tra di loro, conforme che le rende anco più uole resp: di  
 uè, douendo il Notario di far la sottoscrizione, scriuer in quella, per  
 qual parte l'habbi estatto, e se le parti concordouolmente s'accordale  
 ro d'hauer vn solo instrumeto, anco doueranno pagar vna mercede sol  
 Per instrumeto di cura speciale pauoli vno, s'è nell'instrumeto del con  
 tratto, e se è separata pauoli tre.  
 Per instrumeto di tutela, o cura generali, sino a ragn. 100. lire 1. e mezo.  
 E dali in sù, per ogni centenaro de ragnesi mezzo paulo, sino a pauli qua  
 ranta, e non più.  
 Per qualunque inuentario sino a pauoli cento; pauoli due, e mezo.  
 E dali ragnesi vini in sù, per ogni cento pauoli mezo, sino alla summa  
 de pauli quaranta, e non più.  
 Per instrumeti di rendere ragione di tutela, e d'amministrazione sino  
 a ragnesi cinquanta inclusiue pauoli tre.  
 Dalli ragnesi cinquanta sino a ragnesi cento, pauoli quattro.  
 E d'indi in sù per ogni centenaro de ragnesi mezzo paulo, con questo però  
 che non s'ecceda pauoli quaranta.  
 Per instrumeto d'Actoria generale pauoli tra.  
 Per instrumeti di Sindicati pauoli cinque.  
 Per instrumeti di priuileggio di Notariato pauoli quindici.  
 Per instrumeti di legitimatione sino a ragnesi cento pauoli quindici.  
 E se faranno di maggior summa, per ogni centenaro de ragnesi, vn paulo  
 sino alli pauoli quaranta, & non più.  
 Per instrumeti d'affitti conforme le Constitutioni s'osserruà la tassa, co  
 me in quelli di compra, & vendita, saluo, che per li patti soliti si da  
 al Notaro pauoli vno.  
 E se in detti, o altri instrumeti vi sarà la figurà semplice pauoli vno, o  
 tre la detta tassa.  
 Se poi detta figurà fosse principale con le douute clausule, e responde, e  
 con special obligatione de beni di detta figurà, per quella se li daranno  
 due pauoli.  
 Per instrumeto di pace sopra homicidij, o altro fatto capitale pauoli 3.  
 Se poi sarà per ingiurie, o ferite pauoli due, e mezo.  
 E se vi saranno patti, pauoli vno per patto.  
 Per instrumeto d'emancipatione, arrogatione, addottione, e riduzione  
 alla potestà paterna pauoli tre.  
 Per instrumeto di liberatione d'affitto conforme le Constitutioni, s'osserru  
 arà la tassa, come nella compra, & vendita.  
 Se poi sarà liberatione, o quietanza d'altro fatto, la metà solamente di de  
 ta mercede sopra prox. expressa: come anco per instrumeto di datione  
 di pagamento consistente in mobili, o danari.

- Per semplice breuiatura delli predetti instrumeti scritta fuori del libro del Notaro, oltre la mercede del viaggio carentani quattoro.
- Per testamenti, e per qualsiuoglia vltima volontà, cioè per l'institutione, si obseruà la tassa, come per instrumeti di compra, & vendita.
- E si duplicherà la mercede al Notaro, quando vien instituita persona, che non succederebbe ab intestato: come anco se il Testatore farà infetto di male pestifero, o contaggiolo.
- Per vn legato, sino alla summa de ragnesi vinti, vn paoul, e mezzo.
- E dalli detti ragnesi vinti in sù, si obseruà la tassa prescritta per instrumeti di compra, e vendita.
- Per vn legato fatto ad pias causas, che sij di minor summa de ragnesi cinque niuna mercede si douerà al Notaro.
- Dalli ragnesi cinque fino a dieci, la metà di quello si pagarebbe per altri legati.
- Per vn legato, per causa di dote, o accrescimento di dote; ancorche ecceda ragnesi dieci la metà di quello si pagarebbe per altro legato, e l'istesso si offerui, se il legato è fatto per causa, alla quale il Testatore era obligato.
- Per la substitutione vniuersale nel testamento qualunque sia stato instituito, mezzo paoul.
- Per l'usufrutto, ouer alimento lasciato alla moglie, si paghi la metà di quello si offerua nell'institutione.
- Quando il Notaro fosse rogato di più testamenti fatti d'un istesso Testatore habbi l'intera mercede di quel testamento che vale, del secondo la terza parte della mercede solamente; delli altri poi per cadauno la quarta parte, oltre la mercede del viaggio.
- E quando vn Notaro fosse rogato d'vno, o più testamenti d'un istessa persona, che non valessero, per causa d'altri testamenti posteriormente fatti dal medemo Testatore, per il primo il Notaro habbi la metà della mercede: Delli altri poi la quarta parte per cadauno, douendosi obseruar l'istesso delle mercedi de Codicilli.
- Che li Notari possano conuenirsi delle mercedi di testamenti, & altre vltime volontà, com'anco d'altri rogiti, non eccedendo perù la tassa predetta, e debbano obseruarsi simili accordi, e che l'herede instituto sij obligato pagare per li legatarij; ritenendosi poi nella legata quello, che per detti legatarij pagalle; nè potendo l'herede esser altro, o pagar per il legatario più della portione a se toccata.
- Che li Notari debbano cauare gl'instrumeti, scritture, & vltime volontà in valida forma, con le solennità, clausule, e requisiti soliti, e necessarij, altrimenti ciò non effettuando, & venendo da Joril tuanamento perdino le mercedi, e calchino nelle pene prescritte, e comminare dalle leggi communi, e municipali, oltre la restituzione del danno, alla parte lesa.

Per instrumētī di Notari morti, non estesi con le sue clausule, non si deue al Notaro solo la metà della mercede.

Che possano li Notari quando eunq; farsi pagare le mercedi de instrumētī rogati, e cauati formalmente in carta capreta; e le vltime volontà d'opò la morte delli disponenti solamente, ouer anco dopò la morte de Notari rogati di quelli.

Potendo li Notari estrarher li crediti, locationi temporali, procure, compromessi, Sindicati, & altri simili rogiti, che durano solamente a tempo in carta ordinaria bianca.

Che li Notari hauendo prima estratto alcun instrumēto in forma, e dato alla parte, e conseguitane la mercede, venendo di nouo ricercato a canarlo, habbino solamente la metà della mercede sopra tassata, se lo sottoscriueran con il suo segno in forma; ma per vna copia semplice, habbino solamente per mercede di detta copia in raggion di mezo tron per carta scritta.

Che niun Notaro possi conseguire la mercede de viaggi, se non sarà chiamato a posta, e quando occorresse far instrumētī a più persone, non possi dimandar, se non pro rata il pagamento della giornata, e conforme il tempo, che spenderà, e non in altro modo.

Che per vna giornata intiera, spesa a richiesta di qualche persona, oltre la mercede del rogito, o scrittura, & oltre la cibaria, li Notarij possano hauerne pauoli cinque, e non più; ma ben si meno in riguardo del tempo, che spenderanno, e conforme la fatica.

Che li Notari volendo mercede de suoi rogiti, siano tenuti estrarher li testamenti, vltime volontà, instrumētī d'ogni sorte, e farsi sodisfare nel spatio d'anni vinti, dopò che quelli saranno rogati, e che li potranno respectiuamente esigere: e li processi criminali, e ciuili nel spatio d'anni dieci dopò fatta la definitiua sentenza, e maturata la mercede. E passato detto tempo respectiuè non possi esser astretto alcuno a pagar mercedi di sorte, ma saranno prescritte, e si presumeranno sodisfatte. Et acciò li Notari non habbino da dolersi di questa prouisione, c'habbino l'istesso tempo sopra terminato, per farsi pagar le mercedi de rogiti, e scritture, sino a queit'hora rogati, che non sono sin qui prescritte.

### Quanto poi à gli Atti Ciuili.

**P**er vn termine di condanna volontaria, designanza, vendita de pegni, relatione d'estimo, o altri simili, auanti gli Vicarij, per cadaun termine habbino li Notari rogati d'elli carentani quattro in ragione de carentani dodeci per tron, ouero mezo tron per ogni carta di mezo foglio intiera continente le lettere 36. per linea, e linee 18. per faccia.

Se poi sarà auanti il Luogotenente per cadaun termine gazette cinque, ouero mezo tron per carta come sopra.

Per vn termine di tenuta, condanna, nel deuedo, e concessione, o rilassatio-

- ne di famiglia in tutti li fori mezzo tron per ciascun termine, ouero in raggion di carta come sopra, così anco per li processi.
- Per vn mandato contro vna persona sola, & sua relatione, in tutto carentani tre, cioè vn traiero.
- E se sarà contro più persone, s'accreterà vn carentano per persona, congiunta però la relatione, sino alla summa de gazette dieci, e non più, ouero in raggion di mezzo tron per carta come sopra.
- Per processi scritti dall'Attuario, gazette cinque per carta, continente le lettere, e linee come sopra nel primo.
- Per prodotte dalle parti carentani due per cadauna.
- Per copie di qual siuoglia sorte, vn traier per carta, scritta con le lettere, e linee come sopra.
- Per impietli di processi mezzo traier per carta, così però che non possano hauere solo la mercede d'vna sol' imprestanza per parte; quando saranno effectiuamente fatte, e non altrimenti.
- Auertendo che quando verranno prodotti processi fatti in prima istanza, o altri, a quali il Notaro non fa fatica, che ne meno possi pretender di mercede altro, che per vna sola prodotta, siano quante carte si voglia.
- Per sentenze diffinitive, condannatorie, o assolutorie, si douerà offeruar la mercede come nelli instrumenti di compra, e vendita.
- E l'istesso per instrumenti di laudi, o arbitramenti.
- Per vna sentenza di seuitù, ò simili, doue non si può comprender certa quantità pauoli cinque.
- Per vna sentenza interlocutoria scritta dal Notaro pauoli vno.
- E se fosse scritta dal Giudice pauoli vno, carentani otto.
- E quando fosse interesse di graue sostanza due pauoli.
- Per vn'interlocutoria c'habbi forza di diffinitua scritta contro vn contumace sino a ragnesi 20. mezzo pauol, dalli 20. sino alli 40. vn pauol, e di indi in sù per ogni 100. lire mezzo pauol, sino alla summa de pauli vnti, e non più.
- Per vn proclama, o mandato in Albo, con la copia, relatione, e dittamo alla publicatione pauoli vno, se sarà fatta vna sol publicatione, e se si faranno più publicationi pauoli due, ouero in raggion di mezzo tron per carta come sopra, oltre la mercede del viaggio.
- Per vn sequestro, copia, e relatione, & per vn mandato inhibitoriale, mezo tron per ciascuno.
- Per decreti di deputatione, de stimadori, o altri simili carentani quattro.
- Per vna sentenza di concorso habbino vna sol mercede, e si offerui la tassa delli instrumenti di compra, & vendita, in riguardo però a beni del concorso, & non delle pretensioni de concorrenti.
- Per la publicatione dell'estimo de beni del concorso, la metà di quello s'è detto, per le dette sentenze.
- Per vna appellatione scritta, e publicata mezzo tron.

Per l'introduzione, obligatione, signoria, giuramento, e solito decreto in forma troni vno, e mezzo.

Et alli Stimadori delle heredità, o altri beni, per qualunque giornata intera troni tre oltre la cibaria; e se non haueranno cibaria, in tutto pauli cinque.

## A gli Officiali.

**P**er cadauna citanza semplice, gazette vna.

Per cadauna intimatione de mandati alla parte, o Testimonij, pignora, e dimanda de pegni, vn traier.

Per vendita de pegni, o subhastanza de fondi, per ciascuna mezzo tron.

Per leuanza de pegni, per forza di minor summa, cioè con due officiali, a cadauno vn paul.

Ilche tutto s'intendi oltre la mercede del viaggio, che non potranno prender li officiali in quelle Pieu, doue sono salariati, & accordati dalle Communità, nè meno se si troueranno presenti, nella Villa, oue si douesse citare, pignorare, o essequir altro, nel qual caso non potranno pretendere solo la mercede sopra tassata.

Quando poi occorresse leuar officiali a Stenico, o altro luogo, per mandarli in altre Ville, si tassano detti viaggi, come segue, oltre la suddetta mercede.

Per vn viaggio nelle prime Ville del Banale, cioè a Seo, Sclenio, Piemione, o Villa, per cadauna gazette cinque.

**A** Tauodo, & Andogno del Banale, Coman, Poia, Godenzo, Campo, del Lomas, e nelle Ville della meza Pieu di sotto del Bleggio, cioè Carefo, Cumighello, Bono, Gaio, Villa, Duredo, Tignatone, e Cilla, per cadauna volta gazette sette, e meza.

Per vn viaggio alle Ville del Banal interiore, cioè Orfino, Olasio, Senasio, Pregnano, Bergi, Prusa, Prato, e Glolo, per cadauna volta troni vno.

El istesso a Lundo, Vigo, Dafindo, Fauri, Fiaùè, Cugreo, Stemiaga del Lomaso, per cadauna volta troni vno.

Come anco nelle Ville di Madice, Caurasto, Biuedo, Marazon, Lari, Cauaion, Rango, e Balbi, sopra la Pieu del Bleggio, per cadauna troni vno.

**A** Ranzo, e Margone del Banale, Balino del Lomas, Sahone del Bleggio, & a tutto il Commun di Preuore, di Thione, per cadauna volta troni due.

E per il viaggio alle altre Ville, e Pieu di Stenico, o da altri luoghi a quelle, si debbi hauer riguardo alle giornate, che detti officiali spenderanno intiere, per le quali si tassa per cadauna, senza altra cibaria, ma sola con la prima espresa mercede troni tre.

Per la publicatione d'vn madata, o proclama in Albo, traieri vno per volta.

Tassa

## Tassa del Criminale di Stenico.

Primo à Commissarj per le Sentenze.

- P**er vna sentenza capitale di morte, siano quanti si voglia li Rei nominati, mentre segui vna sol sentenza ragnesi vinti.
- Per altra corporale, non già di morte, cioè d'abscissione de membri, e galera per anni dieci, o in perpetuo ragnesi dieci, mentre però il titolo, e qualità dell'inquisitione non siao capitali, nel qual caso, ancorche la pena sia ristretta, e no re capitale, potranno huiere come nel primo capo.
- Per altra sentenza di galera di minor tempo d'anni dieci, ragnesi cinque, fatto come nel secondo capo.
- Per sentenza bannitoria in perpetuo, sotto comminazione di pena capitale, ragnesi vinti.
- Per altra bannitoria sotto pena corporale non di morte, ragnesi dieci, fatto però come nel secondo capo.
- Per sentenza bannitoria semplice ragnesi 5, e come nel secondo capo.
- Per sentenza bannitoria ad inquirendum, s'osserrerà l'istesso, riguardando la qualità de delitti.
- E per le sentenze pecuniarie si tassa in ragione di cinque per cento, non douendo però le sportole ecceder la summa de ragnesi vinti.

## A' Luogotenenti.

- P**er vna retentione di qualsiuoglia persona nelle tre Picu di Banale, Bleggio, e Lomaso, attesa la passata offeruanza, per cadauna troni cinq.
- Per la retentione, o carceratione nelle altre quattro Picu oltre Durone, troni dieci.
- Per la cibaria, a prigioni, per qualunque persona, e ciascuna giornata troni vno.
- Per la cibaria alli officiali, al tempo di tortura, per cadauno, e cadauna giornata, attesa l'inreterata consuetudine, troni vno.
- Per qualunque Constituto senza tortura, carentani otto per carta.
- Per vn Constituto in tortura troni tre.
- Per esami di Testimonij, carentani otto per carta, ouero per cadaun testimonio troni vno.
- Per la publicatione di qualunque sentenza in assenza del Commissario, troni sette, e mezzo.
- Per qualsiuoglia homicidio, attesa la passata offeruanza troni trenta.
- Per qualunque giornata, per causa criminale, oltre la cibaria ragnesi tre.
- E quanto alle cause ciuili, essendo introdotte le sportole a Luogotenenti, esse debbano in ciò offeruar il Statuto lib. 1. cap. 45. e 46 & altri in simil materia, mentre però vna sol causa non habbino, che vna sol sportolara.
- E per vn deuedo con rilassation di famiglia, essendo pure inreterata consuetudine pauli tre.

Per

Al Cancelliere .

- P**er qualunque querella, o denuncia gazette cinque, ouero carentani otto per carta.
- Per vn' inquisitione, copia, e relatione anco publicata in Albo tronitre.
- Per vn' inquisit. continente piu de quattro delitti, copia, e relationi, rag. vno.
- Per ogni carta d'essame, o processo, continente le lettere, e linee come nel Ciuile carentani otto in ragione de carentani dodeci per tron.
- Per ogni carta di prodotta, o conferua in processo carentani tre, e per ogni Constituto tron due, fuori di tortura, ouero carentani otto per carta, come ne gli essami.
- Per ogni costituito in tortura tronitre, ouero come sopra.
- Per qualunque copia di processo, o altre scritture, in ragione di carentani quattro per cadauna carta, cioe a dodeci carentani per tron.
- Per qualsiasi voglia impresto, che si fa in vece di copia, carentani due per carta, co questo però che da vna sol persona si possi hauere vn sol impresto.
- Per ciascun viso, e reperto oltre la mercede del viaggio, ragnesi vno, potendosi astringere alla sodisfatione della mercede li soli delinquenti, o il Fisco, nè potendosi far visi, e reperti quando chiaramente consta che la morte non fù per colpa d'alcuna persona, ma per solo caso fortuito: douendosi però prima di sepelir licadaueri morti all'improuiso, auuila. l' officio, accio, &c.
- Per ciascuna signurà de ben viuer, di non partirsi dal Castello, di non abbasar li schioppi, di star a ragione, & altre simili, tron due, e mezo.
- Per qualunque comminatione, o commissione penale fatta in faccia, gazette cinque.
- Per ciascuna sentenza pecuniaria, il Cancelliere habbi la mercede conforme la tassa delli instrumenti di compra, e vendita, & il quarto di piu.
- Per qualunque sentenza bannitoria in perpetuo, sotto comminatione di pena capitale, ragnesi sei.
- Per altre sentenze bannitorie semplici, per cadauna pauoli cinque.
- Per ogni sentenza bannitoria ad inquirendum habbi il Cancelliere la mercede conforme la qualità de delitti, per li quali si inquisisse.
- Per qualunque sentenza condannatoria alla galera, sino a gli anni 7. rag. due.
- Per altra, che eccedi anni sette, ragnesi tre.
- Per altra condannatoria corporale non di morte ragnesi tre.
- Per ogni sentenza condannatoria di morte, ragnesi sei.
- E l'istesso s'osseruà nelle sentenze assolutorie da dette pene se vi saranno indicij sufficienti per inquirere.
- Per qualunque giornata oltre la Villa di Stenico, & oltre la cibaria tron fette, oltre le dette mercedi.

## Al Cavaliere.

**P**er qualunque retentione, & cattura doue si tratta di pena corporale, e non altrimenti di persona oltre Durone, cioè fatta nelle quattro Picui interiori pauoli sette; oltre il viaggio.

Di quà da Durone, vn ragnese, oltre il viaggio.

Per ciascuna tortura darà a qualunque reo, ragnesi vno.

E per l'assistenza ad vn Constituto doue si tratta di pena corporale, e sono ricercati dal Giudice troni due da diuidersi tra esso Cavaliere, & officiali.

Per qualunque famiglia essequita oltre Durone, pauoli sette.

Di quà da Durone, ragnesi vno.

E per la custodia de prigioni, e visita delle carceri, & anco per portar la cibaria alli prigioni, per ciascuna giornata carentani quattro.

## A gli Officiali.

**P**er qualsiuoglia citatione de querelati, inquiriti, o Testimonij, oltre la giornata, vn traier.

Per proclami, ò inquisitioni, in Albo, vn traier per cadauno.

Per qualunque cattura, oltre la giornata troni due.

Per ogni tortura, troni due.

Per qualunque Famiglia dentro, e fuori di Durone, pauoli due.

E per qualunque giornata intiera legitimamente spesa, tanto dal Cavaliere, quanto da gli officiali, trà cibaria, e giornata, in tutto troni tre per cadauno.

**N**OS igitur postquam dicta Capitula per nostros Consiliarios ad id deputatos maturo studio, & diligentia considerari, & perpendi, multisque in locis, ubi necessitas poposcit limitari, & corrigi mandauimus, memoratorum hominum precibus fauorabiliter propensi, Capitula ante scripta, rixipote luri, & aequitati conformia approbanda, & confirmanda duximus, prout approbamus, & confirmamus harum serie, iubentes ea ab omnibus quorum interest inuiolabiliter obseruari. Saluo nobis iure, & facultate addendi, & adimendi, prout rerum exigentia, & temporum vicissitudo exposcet, concessa sapè dictis Homibus potestate, si ita consultum existimauerint prædicta omnia typis demandari faciendi. Presenti tamen concessione, ad beneplacitum nostrum duratura, & non aliter. In quorum fidem has fieri, nostrisq; Sigilli appensione communiri mandauimus. Dat. Tridenti ex Arce nostra boni Consilij die 9. Martij Anno 1656.

Ad mand. Sux Illustriss. & Reuerendiss. Cellit in Conf.

Loco ✚ Sigilli.

FRANCISCVS PARTICELLA.

Hieronymus de Martinis Sec.

Qua

**Q**ua ante scripta gratiosa Capitula lata, data, & sententialiter promulgata fuerunt per Illust. & Clariss. D. I. V. D. Petrum Paulum Saluadorium Locumten. Castri Stenici, ibid. pro Tribunali sedentem de mand. Excellentiss. & Reuerendiss. Superioritatis, ac per me Notar. & Cancell. de commissione lecta, & publicata, Die Martis solita audientia, 14. Martij 1656. indict. nona. In Villa Stenici, & Plathaa Prabhj loco solito, in maxima Populi frequentia, &c.

Prasentibus Illustribus, & Excellentissimis DD. ll. Doctõribus Ioanne Stephano Thioni, & Mathæo Georgijs Stenici, ac spp. DD. Nor. Horatio Bertello Preuorij, & Antonio Busfello Bulbeni, ac Francisco Betta de Stenico, testibus rogatis.

Stephanus Chiappanus Not. & Stenici Cancell. &c.

Que pariter antescrpta Capitula Gratiõssima, & Capitulationes fuerunt per me Antonium Busfellium Notarium Officij Criminalis Plebis Thioni in publica audientia, ac siante magna populi copia, in Villa Breuini Thioni extra Locum iuris de uerbo ad uerbum publicata, Die Mercurij 15. Martij 1656. Indict. nona prasentibus spp. DD. Notarijs Ioanne Maria Stephanino Thioni, Ioanne Tonolo d. l. Thioni, Bonapace de Bonapacis Ronchoni, & Paride Bertello Rendena testibus rogatis.

Idem Antonius Busfellius Notar.

Tenor rescripti ad alias Sindicorum, & Causfidicorum super nonnullis articulis preces, cum causæ cognitione emanati.

**S**etur taxa antehac die 9. Martij 1656. approbata, committendo errores grammaticales, & thypographia emendari, & in eum suam nouam impressiõem fieri, ommissis precibus sub die 22. Nouembris eiusdem anni per Syndicos portuenses in super addito, ut Excellentis Locumtenent. arbitrio remissa censatur taxam procedum ratione iuris allegationum, inspecta causæ qualitate, & labore facienda, opetiam statuere valeat, quando pro integra dietæ merces Procuratoribus, ut Notarijs debeatur. Extensio stipendio unus taleri intra limites Iudicariarum Doctõribus itinerantibus in suo casu limitato, ad decem pondo, ubi contigerit extra illarum limites egredi, idemq; ad ratam intellegatur de Notarijs, & alijs.

Signata 14. Maij 1657.

Hieronymus de Martinis Sec

NOMINA SINDICORVM SVPLICANTIVM.

- Angelo Armani Sindico della Picue di Bono.
- Antonio Pedretti, Sindico di Thione.
- Antonio Seraffino Sindico di Preuore.
- Domenico dal Bon, Sindico di Rendena.
- Domenico Benini, Sindico del Lomasso.
- Sebastiani Sebastiani, Sindico del Bleggio.
- Gio Merli, &
- Antonio Baldeffari. ) Sindici del Banale.

C

Eccel-

562  
572.50  
580.30

700  
540  
1280

Eccellentiss.<sup>mo</sup>, e Reuerendiss.<sup>mo</sup> Principe Sig. Sig.  
 Patron nostro sempre Clementissimo.



OVENDO noi in virtù del gratioso reseritto di Vostra  
 Eccellenza Reuerendissima delli 14. Marzo prossimo  
 passato, procurare noua stampa alle Tasse, & altre  
 prouisioni benignissimamente concesse alle Giudicarie,  
 e sapendo, che per la varietà di ferie repentine, molti  
 spendono le giornate in vano, & altri entrano in contumacie:  
 Stimiamo bene di aggiungere alla noua stampa sodetta, anco  
 dette Ferie, acciò facilmente ogn'vne sappi, & possi prouedere alle sue  
 incombenze; Onde reuerentissimamente supplichiamo l'Eccellenza  
 Vostra concedereene la gratia nel modo qui aggiunto, comandan-  
 done l'osservanza, mentre le facciamo profondissima riuerenza.

Di Vostra Eccellenza Reuerendiss.

*Fideliss. Sudditi, e Deuotiss. Seruitori.*

Paolo Amisfadi di Ronchone, Sindico della Pieue di Bon.	}	Tutti Sindici delle Giudica- rie.
Nicolo Androgain di Villa		
Simon Chera di Orfino	}	Pieue di Baualle.
Domenico Petri di Buiedo del Bleggio.		
Orlando Bresiani di Stimiaga del Lomasso	}	Pieue di Thione &
Luorenzo Ferrari di Pizzolo di Rendena.		
Sebastian Mattello di Sahone.	}	Pieue di Thione &
Antonio Simone di Larzana		
Giouan Battista Marchetti di Bolbeno.	}	Pieue di Thione &
Filippo Manfredin di Breguzzo.		
Gio: Follin di Thione.	}	Pieue di Thione &

Ri-

# Riforma delle Ferie per le Giudicarie .

**P**rimo , tutte le Domeniche dell' Anno , & gli altri giorni infraferitti di mese in mese , che s'intendino ferati in honore di Sua Divina Maestà , & de Santi .

## Del mese di Genaro .

- Il primo giorno dell' Anno della Circoncisione di nostro Signore , fino per tutt' il giorno dell' Epifania .
- San Romedio alli 15
- San' Antonio di Viena . 17
- Santi Fabiano , & Sebastiano . 20
- La Conuerfione di San Paulo . 25

## Del mese di Febraro .

- Il giorno della Purificazione della Beata Vergine Maria . 2
- San Biafio . 5
- San Mattha Apostolo . 24

## Del mese di Marzo .

- San Thomafo d' Aquino Dottore della Chiesa . 7
- San Gregorio Dottore della Chiesa . 12
- San Gioseffo Sposo della Beata Vergine Maria . 19
- San Benedetto . 21
- San Simon Innocente Trentino . 24
- L' Annonciatione della Beata Vergine Maria . 25

## Del mese di Aprile .

- Il giorno di San Georgio . 23
- San Marco Euangelista . 25
- Santa Massenza Madre di San Vigilio Patron nostro . 30

## Del mese di Maggio .

- Il giorno di Santi Giacomo , e Filippo . 1
- Inuentione di Santa Croce . 3
- San Bernardino . 10

Del

## Del mese di Giugno.

Il giorno di Sant' Antonio di Padoua.	13
La Natiuità di San Giouan Battista.	24
San Vigilio Patron nostro di Trento.	26
Santi Pietro, e Paulo.	29

## Del mese di Luglio.

Il giorno della Visitatione della Beata Vergine Maria.	2
San Bonauentura Dottore della Chiesa.	14
Santa Margarita.	20
Santa Maria Maddalena.	22
Santi Giacomo, e Christoforo.	25
Santa Anna Madre della Beata Vergine Maria.	26

## Del mese di Agosto.

Il giorno di San Pietro in Vincula.	1
La Transfiguratione del Signore.	6
Il giorno della Madonna dalla Neue.	5
San Lorenzo.	10
Santa Chiara Vergine.	12
L'Assontione della Beata Vergine Maria.	15
San Rocho.	16
San Bortolamio.	24
San' Agostino Dottore della Chiesa.	28
La Decollatione di San Giouan Battista.	29

## Del mese di Settembre.

Il giorno della Natiuità della Beata Vergine.	8
L'Esaltatione di Santa Croce.	14
San Mattheo Apostolo, & Euangelista.	21
San Michele Archangelo.	29
San Girolamo.	30

## Del mese di Ottobre.

Il giorno di San Francesco Confessore.	4
San Luca Euangelista.	18
Santi Simon, e Giuda.	28

## Del mese di Nouembre .

Il giorno di tutt' i Santi .	1
Commemoratione de' Defonti .	2
San Martino .	11
Consecratione di San Vigilio .	18
Presentatione della Beata Vergine Maria .	21
Santa Cattarina Vergine .	25
San' Andrea Apostolo .	30

## Del mese di Dicembre .

Il giorno di Santa Barbara .	4
San Nicolò Vescouo .	6
San' Ambrogio Vescouo, e Dottore .	7
Concezzione della Beata Vergine Maria .	8
Santa Lucia Vergine .	13
San Tomaso Apostolo .	21
Natiuità di nostro Signore .	25
San Steffano Protomartire .	26
San Giouanni Apostolo, & Euangelista .	27
Santi Innocenti .	28
San Tomaso Martire .	29
San Siluestro Papa .	31

- P**lùs'ordina siano fatte Vacanze nelli giorni, e tempi seguenti.
- Dal primo giorno della Domenica auanti il carneuale, sino per tutto il giorno di Quadragesima.
- Più tutti i Venerdì di Marzo.
- Item dal giorno delle Palme sino, & per tutta l'otttau di Pasqua di Resurrectione.
- Item nelli tre giorni delle Rogationi.
- Più il giorno dell'Ascensione di nostro Signore, e Venerdì seguente.
- Item dal giorno della Vigilia delle Pentecoste, sino per tutti gli tre giorni prossimi susseguenti inclusiue.
- Più il giorno del Santissimo corpo di nostro Signore, & il giorno della sua otttau.
- Item nelle Vacanze del raccolto delle biade, o sia della fessa, quali cominciaranno il giorno di San Giouan Battista, li 24. Giugno, e duraranno per tutt' il di 22. Luglio.
- Più nelle Vendemie, o sue Vacanze, quali cominciaranno il giorno di San Mattheo d' Ottobrio, e duraranno sino al termine grande, che si fa a Thione.

## Prima Fera .

**D** I più vegliano si fatta vacanza nel tempo della Fera, cioè dal giorno, e Domenica della Casolaria prima di Quadragesima, con gli tre giorni seguenti.

## Seconda Fera .

Item nel giorno di San Giouan Batista, del mese di Giugno, per tutti gli tre giorni seguenti.

## Terza Fera .

Item il giorno di S. Mattheo Apostolo, con gli tre giorni seguenti.

## Quarta Fera .

Item nel dì delle Consecrationi di San Vigilio, con gli tre giorni seguenti. Di più se saranno introdotte altre Ferie in honore d'Iddio, commetteremo liano obseruare. Commetteremo, che nelli giorni, &c. Seguitando sino alle vltime parole. Superiorità appare.

*Admittitur Feriorum reformatio duratura usq; ad aliam deliberationem.*

*Sig. 23. Nouembri. 1657.*

Hieronimus de Martinis Sec.

**STATVTO**  
**ET RIFORMA DELLE TASSE**  
Per le sette Pieue della Giudicaria : con ag-  
giunta delle Ferie.

CONCESSE CLEMENTISSIMAMEN

*Dall' Eccellentiss. & Reuerendiss. Sig. Sig.*

**CARLO EMMAN**  
**MADRVTIO**  
**VESCOVO, ET PREN**  
**DI TRENTO, O & c.**  
**Signor, & Patron Clementissim**

*Stampato nouamente, e ricorretto l' Anno 1658.*



*Armeni*  
**IN TRENTO, Nella Stampa Epife. del Zanetti.**

A 2

CARO-